



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 giugno 2008 (12.06)  
(OR. en)**

**9543/08**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0022 (COD)**

---

**CODEC 611  
DROIPEN 48  
ENV 302  
SAN 84  
CONSOM 51**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 19-22 maggio 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Hartmut NASSAUER (EPP/ED - DE), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente 38 emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-38).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto il relatore, on. Hartmut NASSAUER (EPP/ED - DE), e i gruppi politici EPP-ED, PES, ALDE, Verdi/ALE e UEN hanno presentato congiuntamente 33 altri emendamenti di compromesso (emendamenti 39-71). Detti emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 21 maggio 2008, sono stati adottati 40 emendamenti (emendamenti 2, 7, 8, 18, 20, 21, 28, 34, 39-65, 67-71) alla proposta di direttiva. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio<sup>1</sup>. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>2</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> Alcuni errori manifesti saranno rettificati durante la messa a punto giuridico-linguistica.

<sup>2</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 13.6.2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

## **Tutela penale dell'ambiente \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0051),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0063/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0154/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'approvazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

*previa consultazione* del Comitato delle regioni ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE la politica comunitaria in materia di ambiente mira ad un elevato livello di tutela.
- (2) La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.
- (3) L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa comunitaria. Tale osservanza può e deve essere rafforzata mediante **la disponibilità** di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

---

<sup>1</sup> GU C ...

<sup>2</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008.*

(4) L'introduzione di regole comuni *sui reati* consentirebbe di usare *efficaci* metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri ■.

■

(5) Un elevato livello di protezione dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali tipicamente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

(6) *La legislazione enumerata agli allegati della presente direttiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure relative al diritto penale per garantire che le norme sulla protezione dell'ambiente siano pienamente efficaci.*

(7) *Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione enumerata agli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto.*

(8) L'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti della condotta attiva e deve quindi essere passibile di sanzioni adeguate.

(9) Pertanto, questi comportamenti devono essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

(10) *La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali per gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di protezione dell'ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri strumenti giuridici disponibili, in casi specifici.*

(11) *La presente direttiva lascia impregiudicati i sistemi relativi alla responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto comunitario o dal diritto nazionale.*

(12) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minimali, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare *misure* più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. *Tali misure devono essere compatibili con il trattato CE.*

(13) Gli Stati membri *dovrebbero* fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'efficace tutela dell'ambiente, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

**(15) Ogni qual volta vengono adottati nuovi atti legislativi in materia di ambiente, essi specificano, ove necessario, se la presente direttiva sia di applicazione. Se del caso, l'articolo 3 deve essere modificato.**

(16) Il presente atto rispetta i diritti ed i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1  
Oggetto

La presente direttiva istituisce misure relative al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace.

Articolo 2  
Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per

a) "illecito" qualsiasi violazione

i) *degli atti legislativi, adottati in base al trattato che istituisce la Comunità europea, elencati all'Allegato A, ovvero*

ii) *in relazione ad attività di cui al trattato Euratom, degli atti legislativi adottati in base al trattato Euratom, elencati all'Allegato B, ovvero*

iii) *di un atto legislativo, di un regolamento amministrativo di uno Stato membro o di una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii);*

b) "specie della fauna e della flora selvatiche protette"

i) *ai fini dell'articolo 3, lettera f), quelle figuranti*

– *nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>1</sup>,*

– *nell'allegato I e di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>2</sup>, e*

---

<sup>1</sup> *GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).*

<sup>2</sup> *GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.*

ii) *ai fini dell'articolo 3, lettera g), quelle figuranti*

- *negli allegati A o B al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>1</sup>;*

- c) *"habitat all'interno di un sito protetto" qualsiasi habitat di specie per le quali una zona è classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;*
- d) "persona giuridica" qualsiasi soggetto che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o *delle* istituzioni pubbliche nell'esercizio *dell'autorità statale* e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

### Articolo 3 Infrazioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti attività, qualora siano *illecite e* poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, siano perseguibili penalmente:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, *alla qualità* del suolo o *alla qualità* delle acque *ovvero* alla fauna o alla flora;
- b) *la raccolta*, il trasporto, *il recupero e l'eliminazione* di rifiuti, *comprese la sorveglianza di tali operazioni e la vigilanza dei siti di smaltimento e le azioni effettuate in quanto intermediario o mediatore (gestione dei rifiuti)*, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, *alla qualità* del suolo o *alla qualità* delle acque *ovvero* alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, *qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2(35) del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>2</sup> e sia* effettuata in un'unica *spedizione* o in più *spedizioni* che risultino fra di loro connesse;

<sup>1</sup> *GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).*

<sup>2</sup> *GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7).*

- d) il funzionamento **■** di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, **alla qualità** del suolo o **alla qualità** delle acque **ovvero** alla fauna o alla flora;
- e) la **produzione, la lavorazione**, il trattamento, l'uso, **la conservazione, il deposito**, il trasporto, **l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento** di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, **alla qualità** del suolo o **alla qualità** delle acque **ovvero** alla fauna o alla flora;
- f) **l'uccisione, la distruzione**, il possesso **e** la cattura **■** di esemplari di specie protette animali o vegetali, **salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo status di conservazione della specie**;
- g) **il commercio di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse o di prodotti derivati, tranne nei casi in cui tutto ciò riguardi un numero insignificante di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo status di conservazione della specie in questione**;
- h) **qualsiasi azione che provochi il** significativo deterioramento di un habitat **all'interno di un sito** protetto;
- i) **la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato** o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

#### Articolo 4

##### **Incitazione, favoreggiamento** e istigazione ad un reato

Gli Stati Membri provvedono affinché **l'incitazione, il favoreggiamento e** l'istigazione a commettere **intenzionalmente** i reati di cui all'articolo 3 siano **punibili** penalmente.

#### Articolo 5

##### Sanzioni

**Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i** reati di cui agli articoli 3 e 4 **siano puniti** con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. **■**

#### Articolo 6

##### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati Membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui **agli articoli 3 e 4** quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù

- a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o



- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
- c) dell'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati Membri provvedono affinché le persone fisiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui **agli articoli 3 e 4** a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, **incitatori** o complici dei reati di cui all'**articolo 3 e 4**.

#### Articolo 7

##### Sanzioni per le persone giuridiche

■ Gli Stati Membri **adottano le misure necessarie** affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6 sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 8

##### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...] <sup>1</sup> ■ .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva **e una tabella di correlazione tra le disposizioni in parola e quest'ultima**.

#### Articolo 9

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> **Ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.**

*Articolo 10*

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

## ALLEGATO A

### ELENCO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA ADOTTATA IN BASE AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' E LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE UN ATTO ILLECITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA a), punto i), DELLA PRESENTE DIRETTIVA

- *Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori di accensione comandata dei veicoli a motore; da abrogare con nuovo regolamento.*
- *Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.*
- *Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati.*
- *Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.*
- *Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote.*
- *Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.*
- *Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.*
- *Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
- *Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.*
- *Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.*
- *Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.*
- *Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.*
- *Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.*

- *Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per i biossidi di azoto.*
- *Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.*
- *Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.*
- *Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.*
- *Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.*
- *Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.*
- *Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.*
- *Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*
- *Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.*
- *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.*
- *Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.*
- *Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*
- *Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.*
- *Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.*
- *Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).*
- *Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.*
- *Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*

- *Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.*
- *Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.*
- *Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.*
- *Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.*
- *Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*
- *Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.*
- *Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, la decisione 2001/744/CE, della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica l'allegato V a tale direttiva.*
- *Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.*
- *Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.*
- *Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.*
- *Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*
- *Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.*
- *Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.*
- *Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.*
- *Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificata e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.*
- *Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai*

*grandi impianti di combustione.*

- *Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.*
- *Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.*
- *Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).*
- *Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.*
- *Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.*
- *Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.*
- *Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CE.*
- *Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.*
- *Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI.*
- *Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.*
- *Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.*
- *Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.*
- *Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.*

- *Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.*
- *Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.*
- *Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.*
- *Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.*
- *Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.*
- *Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.*
- *Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.*
- *Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.*
- *Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.*

## **ALLEGATO B**

### **ELENCO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA ADOTTATA IN BASE AL TRATTATO EURATOM E LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE UN ATTO ILLECITO A NORMA DELL'ARTICOLO 2, LETTERA a), PUNTO ii), DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

- *Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.*
- *Direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.*
- *Direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.*